

## STATUTO

### ASPM SORESINA SERVIZI SRL

#### I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

1) È costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata ASPM SORESINA SERVIZI SRL.

2) La Società ha sede in Comune di Soresina (CR).

L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.

3) La Società ha per oggetto la realizzazione di investimenti, la manutenzione straordinaria ed ordinaria, la gestione e l'erogazione di quanto segue:

3.1) servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

3.2) servizio di distribuzione del gas;

3.3) servizio di illuminazione pubblica e / o semaforica e / o cimiteriale.

3.4) la promozione, in relazione ai servizi di cui ai tre precedenti commi, di aggregazioni territoriali e dimensionali, in coerenza con la normativa del settore energetico anche, ancorché non esaustivamente, nell'ottica dell'eventuale partecipazione alle future gare d'ambito;

3.5) servizi ed attività, anche sul libero mercato senza limitazioni ed anche in rapporto ad utenti finali nel rispetto della normativa vigente, a contenuto energetico ed ambientale, nonché nell'ottica della sostenibilità e nel rispetto dei principi della green economy.

4) La Società può inoltre:

- svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nei servizi / attività di cui al precedente punto 3) e / o che siano comunque connessi competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente;

- provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività di cui sopra, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente;

- compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini, ivi compresa la costituzione di società e l'acquisto di partecipazioni in altre società;

- prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

5) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

6) La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci; spetta al socio di cui all'art 9 lettera B) a seguire, entro il 31 Dicembre 2032, il diritto di acquistare, da tutti i soci di cui all'art 9 lettera A), la quota di partecipazione al capitale sociale detenuta da questi ultimi; il criterio e la valorizzazione dell'acquisto di cui sopra saranno individuati da un esperto, che elaborerà una stima giurata, scelto dal Tribunale competente; l'onere della perizia sarà in ogni caso in capo al socio di cui all'art 9 lettera B).

7) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

#### II) PARTECIPAZIONI – CAPITALE SOCIALE

8) Il capitale della Società è pari ad € 580.000 (euro cinquecentoottantamila).

9) Possono detenere partecipazioni nella Società esclusivamente:

A) per una quota pari al 20% del capitale sociale, Enti Locali che affidino alla Società i servizi di cui all'art 3.3) di propria competenza;

B) per una quota pari al 80% del capitale sociale, ai sensi dell'art 17 D.lgs. 175 / 2016 e dell'art 16 D.lgs. 201 / 2022, un soggetto individuato con procedura di evidenza pubblica secondo la normativa vigente di cui sopra al quale, in esito all'aggiudicazione di detta procedura, sono affidati i contratti di appalto relativi ai servizi, svolti della società mista, di cui sopra agli artt. 3.1, 3.2, 3.3.

C) Gli Enti Locali non potranno detenere nell'insieme una quota inferiore al 20% di cui sopra alla lettera A), fatto salvo quanto al successivo art. 12.

Nel caso in cui la Società abbia necessità di apporti finanziari, questi ultimi saranno garantiti da finanziamenti soci gratuiti da parte del soggetto privato di cui sopra sub B).

Quanto al capoverso precedente, a meno che gli Enti Locali non sottoscrivano un aumento di capitale sociale, contestualmente a quello del socio privato, il quale aumento mantenga la quota di partecipazione degli Enti Locali stessi in misura pari al 20%.

10) A ciascun socio è assegnata una partecipazione proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta; il voto di ciascun socio nell'Assemblea di cui all'art 19 e ss. è proporzionale al capitale conferito.

11) La Società informa la propria attività alla prevenzione dei reati societari, alla prevenzione della corruzione, ed alla trasparenza amministrativa nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di società a minoranza pubblica, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; la Società attiva i necessari programmi di valutazione dei rischi e le relative relazioni, tra cui quella del governo societario, da approvarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CAPO AGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART 9 lettera A)

12) In caso di trasferimento di quote di partecipazione tra Enti Locali soci ed affidanti di all'art 9 lettera A) ed a nuovi Enti Locali soci ed affidanti, non spetta il diritto di prelazione.

In caso di recesso (ex art. 52 del presente Statuto) da parte di Enti Locali soci, spetta al comune di Soresina il diritto di prelazione per l'acquisto.

Nel caso in cui il Comune di Soresina non eserciti di diritto di prelazione come da capoverso precedente, oppure nel caso in cui sia il Comune di Soresina ad esercitare il diritto di recesso, il socio di cui all'art 9 lettera B) è obbligato ad acquistare le relative partecipazioni, ed eserciterà il diritto di voto in Assemblea nei limiti del 80% del capitale sociale; i soci di cui all'art 9 lettera A) eserciteranno i propri diritti di voto cumulativamente nella misura del 20%, e singolarmente in proporzione delle partecipazioni da ciascuno detenute.

Nei casi di cui sopra, il trasferimento delle quote avviene sulla base del valore nominale del capitale sociale.

13) Il trasferimento di partecipazioni a nuovi Enti Locali soci è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.9 lettera A).

14) Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.

#### IV) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CAPO AL SOGGETTO DI CUI ALL'ART 9 lettera B)

15) Il trasferimento della partecipazione del soggetto di cui all'art 9 lettera B), in quanto correlato all'esito della procedura di evidenza pubblica ed agli appalti ivi citati riferiti ai servizi di cui agli artt. 3.1, 3.2, 3.3, è possibile solo alla scadenza dell'affidamento degli appalti di cui sopra ed individuata in sede di gara a doppio oggetto (di cui al medesimo art. 9 lettera B).

Il trasferimento di cui sopra potrà avvenire in esito alle clausole che regolamentano la procedura di cui sopra, a favore del soggetto subentrante con le medesime caratteristiche rispetto al socio privato uscente di cui all'art 9 lettera B), anche con riferimento al valore di cessione della partecipazione di cui al precedente art. 12.

Il trasferimento di quote dal socio privato a favore degli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A) potrà avvenire solo qualora nell'affidamento successivo sia aumentata la quota di partecipazione in capo a questi ultimi.

16) Il trasferimento della titolarità della partecipazione del socio privato, originariamente individuato con la procedura di gara a doppio oggetto di cui all'art 9 lettera B), è inoltre possibile in corso di affidamento dei servizi di cui agli artt. 3.1, 3.2, 3.3:

- solo nel caso di fusioni, scissioni, altre operazioni straordinarie che modifichino la titolarità della partecipazione originariamente in capo al soggetto di cui all'art 9 lettera B), purché ciò non faccia venir meno il possesso dei requisiti di partecipazione originariamente stabiliti in sede di procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto stesso;

- solo in caso di grave inadempimento da parte del soggetto di cui all'art 9 lettera B), nel rispetto delle previsioni di cui alla procedura di gara di individuazione del soggetto stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### V) AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI OPZIONE

17) Le quote di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute; resta fermo quanto all'art 9 lettera C).

18) Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale; resta fermo quanto all'art 9 lettera C).

#### VI) ASSEMBLEA

19) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.

20) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.

21) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale o al sindaco unico e/o del revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio dell'organo amministrativo, da lettera raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito e / o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

22) In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e

partecipano all'assemblea, nella loro totalità, l'organo di amministrazione, l'organo di controllo e quello di revisione legale dei conti oppure, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, gli stessi soggetti risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

23) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio.

24) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- \* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via posta elettronica o PEC, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- \* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- \* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- \* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

25) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

26) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ai sensi di legge.

27) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

28) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente dell'assemblea:

- la regolare costituzione dell'assemblea;

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

- lo svolgimento della riunione;

- le modalità e il risultato delle votazioni;

- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno

ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

29) I componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nonché il revisore legale dei conti partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere dipendenti e consulenti, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

30) L'Assemblea, per le deliberazioni che seguono, è validamente costituita con la presenza di tanti soci corrispondenti ad oltre il cinquanta per cento (50 %) del capitale sociale in termini di diritti di voto, e con il medesimo quorum:

- a) approva il bilancio di esercizio;

- b) nomina gli amministratori, individuando anche il Presidente ed il Vicepresidente, nel rispetto delle regole di designazione di cui all'art 32;
- c) revoca motivatamente gli amministratori;
- d) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, nel rispetto delle regole di designazione di cui all'art 45;
- e) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, su proposta del collegio sindacale;
- f) approva il budget triennale ed annuale, entro la fine di ciascun anno, a valere per l'anno / triennio successivo;
- g) approva le scelte strategiche afferenti al servizio di pubblica illuminazione nel territorio di ciascun Comune, previo placet formale del Comune stesso a mezzo di atto adottato dall'organo competente di quest'ultimo;
- h) delibera l'erogazione di finanziamenti soci a carico del socio privato;
- i) delibera l'emissione di titoli di debito;
- j) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci nonché del revisore;
- k) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

30 bis) Al soggetto (socio) di cui all'art 9 lettera B), qualora in Assemblea voti, con riferimento alle deliberazioni di cui all'art 30 numeri 2) e 4), senza rispettare le ivi citate regole di designazione ex art 32 ed art 45, viene applicata una sanzione, a favore dei soci Enti Locali di cui all'art 9 lettera A), pari ad euro 1.000.000 per ciascuna deliberazione come sopra adottata.

31) L'Assemblea, per le deliberazioni che seguono, è validamente costituita con la presenza di tanti soci corrispondenti all'ottantacinque (85) % del capitale sociale e, con il medesimo quorum:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sullo spostamento della sede legale;
- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### VII) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

32) L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nel rispetto della normativa in materia di quote di genere.

Il Presidente, rappresentante legale ma privo di deleghe operative è designato dai Soci pubblici di cui all'art 9 lettera A).

Il Vicepresidente ed il terzo Amministratore sono designati da parte del socio di cui all'art 9 lettera B).

Al Vicepresidente spetta solo il ruolo di sostituto del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Al terzo Amministratore di cui sopra possono essere attribuite deleghe di gestione.

Ogni Amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

33) Il numero di esercizi di durata in carica del Consiglio di Amministrazione è al massimo pari a 3 (tre), ed è determinato all'atto della nomina; il mandato può essere rinnovato.

34) Il Consiglio di Amministrazione mantiene il libro delle proprie deliberazioni.

35) Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale della Società coloro che siano amministratori o dipendenti degli Enti Locali soci e coloro che si trovino nelle altre condizioni di incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente, nonché dalla

normativa e la regolazione vigente in materia separazione funzionale nell'ambito del mercato dell'energia elettrica e del gas. Nel caso di sopravvenute incompatibilità o inconfiribilità, l'amministratore interessato deve darne immediata comunicazione all'Assemblea per le determinazioni di competenza.

36) Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art 30 ed all'art 31, nonché – eventualmente – di competenza del Direttore Generale di cui all'art 43 a seguire.

37) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

38) In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente.

39) Salvo quanto all'articolo precedente, solo per singoli atti od affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altre persone; all'Amministratore Delegato di cui sopra all'art 32 e, eventualmente, al Direttore Generale di cui all'art 43 spetta la rappresentanza nei limiti della delega / procura conferita dal Consiglio di Amministrazione.

40) L'assemblea determina, nel rispetto delle norme di legge, un importo specifico per la remunerazione di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, cui inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

41) Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

42) Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di istituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

#### VIII) DIRETTORE GENERALE

43) Il Direttore generale è eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

44) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale; ai sensi dell'art. 2396 del Codice civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

#### IX) CONTROLLO E REVISIONE 7

45) L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (nel rispetto della normativa vigente in materia di nomina dell'organo e di quote di genere), con designazione come segue:

- due componenti effettivi (escluso il Presidente) ed un supplente, da parte degli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A);
- il Presidente ed un supplente, da parte del soggetto di cui all'art 9 lettera B).

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art 24.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili.

I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

46) L'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale ex D.lgs. 39 / 2010, nomina l'organo di revisione legale dei Conti, distinto dal Collegio Sindacale.

47) Ai singoli componenti degli organi di cui ai due articoli precedenti spetta il compenso stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

#### X) BILANCIO ED UTILI

48) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

49) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

#### XI) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

50) La Società, con deliberazione assembleare, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso e senza corresponsione di interessi.

51) La Società, con deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito.

#### XII) RECESSO

52) Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dall'art 2473 CC.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al sindaco unico e / o del revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- \* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;
- \* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
- \* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;
- \* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Si applicheranno, in caso di recesso degli Enti Locali soci ex art 9 lettera A) dello statuto sociale, le seguenti regole:

- il recesso dovrà essere richiesto previa deliberazione del Consiglio Comunale ex art 42 c 2 lettera e) D.lgs. 267/2000 (in tema di *organizzazione di pubblici servizi e partecipazione a società di capitali*);
- il diritto di recesso non può comunque essere esercitato prima di 5 (cinque) anni dalla riconfigurazione della società in mista;
- *il preavviso deve essere dato con almeno un anno di anticipo rispetto alla data del recesso;*
- il Comune recedente interrompe il contratto di servizio alla data di recesso, ed alla stessa data cessano i corrispondenti appalti affidati al socio privato nel Comune stesso;
- ogni socio potrà recedere solo dopo aver assolto ad ogni obbligo economico e finanziario nei confronti della Società, con riferimento agli anni di mancato godimento reddituale dell'affidamento di servizi alla Società stessa;
- il Comune verserà alla Società il valore netto contabile degli investimenti realizzati sul territorio del Comune stesso, da parte della Società, con risorse proprie;
- al Comune recedente spetta la liquidazione della propria quota di partecipazione valutata con il criterio del capitale sociale nominale come da ultimo bilancio di

esercizio approvato;

- le partecipazioni oggetto del recesso sono cedute ad altri soci secondo quanto previsto all'art. 12 del presente statuto.

#### XIII) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

53) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, previo quanto sopra previsto circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi economici finanziari nei confronti della Società.

#### XIV) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

54) Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci titolari di qualsivoglia categoria di azioni, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui il primo nominato dalla parte che instaura il giudizio, il secondo nominato dall'altra parte e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri designati dalle Parti in conformità del Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano presso la CCAA di Cremona che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti alla validità delle delibere assembleari; anche in tal caso il collegio giudica in via rituale come sopra.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, titolari di qualsivoglia categoria di azioni, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Resta ferma la competenza del Foro di Cremona per tutti i provvedimenti per loro natura non emanabili dal Collegio Arbitrale. 9

55) Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n 5 e del Codice civile.

FIRMATO: Andrea Scoccianti Notaio-----

---

---